



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Che efficacia ed effetti ha il verbale di mediazione con l'accordo?

Autore: Redazione | 01/10/2013



***Perché il verbale di mediazione sia esecutivo è necessaria la firma degli avvocati o l'omologazione del Presidente del Tribunale; per gli atti soggetti a trascrizione è obbligatoria l'autentica notarile.***

Se, dopo il tentativo di conciliazione davanti all'organismo di mediazione, le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore redige un **verbale**, a cui allega

l'accordo. Tale accordo deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Il mediatore, poi, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Tale verbale vale come **titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. A tal fine, però, è necessaria l'**omologazione** del Presidente del tribunale del circondario ove ha sede l'organismo che ha amministrato la mediazione.

Esiste una seconda strada per permettere al verbale di accordo di ottenere efficacia di titolo esecutivo, senza bisogno di omologazione: quando tutte le parti siano assistite da un **avvocato**, il verbale sottoscritto dalle parti e dall'avvocato costituisce titolo esecutivo. In tale caso, la valutazione sulla regolarità formale del verbale è rimessa al giudizio degli stessi avvocati delle parti.

Se con l'accordo di conciliazione le parti concludono uno dei contratti o compiano uno degli atti che vanno **trascritti** nei pubblici registri immobiliari **[1]**, per procedere alla trascrizione è necessario che la firma del verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale (per esempio, un notaio).

In questo modo, l'accordo tra le parti risulta essere sottoposto a due distinti vagli di legalità:

- il primo, da parte degli **avvocati** in sede di sottoscrizione, ovvero da parte del **giudice** in sede di omologazione del verbale di accordo;

- il secondo, da parte del **notaio**, al fine di consentire l'accesso nei registri immobiliari ai verbali di conciliazione contenenti accordi destinati alla pubblicità immobiliare.

In mancanza di omologazione il verbale avrà valore di semplice **contratto** tra le parti e non potrà essere considerato un **titolo esecutivo**.

## **Note**

**[1]** Art. 2643 cod. civ.